**AVVISO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE**

Lo Stato Italiano ha recepito la Normativa Europea comunemente conosciuta come “Economia Circolare”, a seguito della quale il Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/06) è stato modificato ed implementato dal D.lgs. 116/20 e con esso, anche altre norme, hanno subito adeguamenti.

Con il D.lgs. 116/20, l’elenco dei rifiuti assimilati agli urbani in capo all’Amministrazione Comunale viene meno ed al suo posto è istituito un elenco di rifiuti indicato dall’Allegato L-quater, di valenza nazionale, al quale è necessario attenersi ed al quale possono fare riferimento le tipologie di aziende comprese nell’Allegato L-quinquies del medesimo decreto.

A seguito della suddetta diversificazione **variano le direttive per quanto concerne l’utilizzo del Centro di Raccolta (CDR)**, sia in termini di modalità di accesso, sia in termini di rifiuti conferibili.

**Al CDR possono accedere unicamente le aziende che dispongono dei seguenti requisiti:**

* sede operativa iscritta a TARI (la sede legale non è equiparabile alla sede operativa)
* iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 2-bis per gli urbani di altra natura
* iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 3-bis per i RAEE
* il trasporto e l’accesso al CDR devono avvenire con l’accompagnamento dell’apposito Modulo 1 A.

I codici EER dei rifiuti, prodotti nei locali soggetti a TARI, che le UND possono conferire c/o il CdR (qualora sia presente un contenitore dedicato) e che dovranno essere presenti nell’autorizzazione al trasporto sono i seguenti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EER** | **DESCRIZIONE** | **EER** | **DESCRIZIONE** |
| 20.01.01 | Carta e Cartone | 15.01.01 | Imballaggi in carta e cartone |
| 20.01.38 | Legno | 15.01.03 | Imballaggi in legno |
| 20.01.40 | Metalli | 15.01.04 | Imballaggi metallici |
| 20.03.07 | Rifiuti ingombranti | 15.01.06 | Vetro e lattine |
|  |  | 15.01.02 | Imballaggi in plastica |

Si ricorda che **in assenza dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali qualunque attività di trasporto di rifiuti sulla pubblica via viene considerato “illecito trasporto di rifiuti”**, azione che può comportare conseguenze penalmente rilevanti.

La normativa inerente alla gestione del CDR **non prevede il trasporto per conto terzi**, attività che richiede una diversa autorizzazione, rilasciata solo ad aziende particolari

Gli artigiani, o comunque le imprese, che eseguono qualunque genere di lavoro fuori sede (quindi presso la sede del proprio cliente) sono tenuti a prelevare i rifiuti prodotti dal proprio lavoro e smaltirli in impianti autorizzati, come specificato dal D.lgs. 152/06 con l’Art. 183 lett. (f).

**Non è quindi lecito lasciare presso la sede (residenza) del proprio cliente i rifiuti prodotti.**

Da qui nasce la necessità che le aziende operanti fuori dalla propria sede siano iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 2-bis, che consente loro di trasportare i rifiuti prodotti dalla manutenzione nella propria sede o in impianti autorizzati.

Si desidera, inoltre, chiarire che **qualunque scarto di lavorazione non è conferibile al pubblico servizio**.